

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

Accordo economico collettivo
per la disciplina dei rapporti
fra imprese d'assicurazione
ed agenti di assicurazione



ROMA - DICEMBRE 1939-XVIII

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese di assicurazione ed agenti di assicurazione

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 24 ottobre 1939-XVII
n. 1900 "Gazzetta Ufficiale", n. 300 del 28 dicembre 1939-XVIII

**IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO**

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese di assicurazione ed agenti di assicurazione stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-XIII, n. 206, in data 5 luglio 1939-XVII, tra la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici e la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito;

Visto il parere espresso dalla Corporazione della previdenza e del credito in data 13 luglio 1939-XVII;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 3 febbraio 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese di assicurazione ed agenti di assicurazioni.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1939.XVII.

MUSSOLINI

**Mozione votata dalla Corporazione
della previdenza e del credito il 13 luglio 1939.XVII**

La Corporazione della previdenza e del credito,

ESAMINATO

il nuovo accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese di assicurazione ed agenti di assicurazione;

APPROVA

la nuova regolamentazione, che risponde ad una sentita esigenza del normale e proficuo svolgimento dei rapporti di agenzia e che costituisce una positiva base per l'opera di collaborazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

TESTO DELL'ACCORDO

L'anno 1939-XVII, il giorno 5 luglio, in Roma.

con l'intervento della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, in persona del suo presidente avv. Michele Pascolato;

la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, rappresentata dal commissario ministeriale avv. Aldo Paolini, assistito dai signori dott. Cosimo Arcidiacono, Vittorio Bovedani, avv. Enrico Marchesano, dott. Riccardo Ottaviani, Carlo Ruffini; e

la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito, rappresentata dall'avv. Giacomo Martignone per delega del commissario ministeriale gr. uff. Alberto Perrone, assistito dai signori Pietro Belli, ing. Giuseppe Cesa-Bianchi, avv. Cesare Gabardini, Francesco Melli, Gastone Oddo, G. B. Parodi dott. Fabio Pica Alfieri,

hanno stipulato il seguente accordo economico collettivo:

Sfera di applicazione dell'Accordo.

Art. 1. — Il presente accordo regola rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera.

Il presente accordo non riguarda gli agenti che gestiscono l'agenzia in economia per conto dell'impresa, gli agenti in sottordine dipendenti da una gestione in economia, gli agenti che non hanno mandato scritto e diretto da parte della direzione o della rappresentanza legale dell'impresa, nè i sub-agenti.

Agente in gestione libera.

Art. 2. — È agente di assicurazione in gestione libera colui al quale viene conferito, direttamente e per iscritto, dalla direzione o dalla rappresentanza legale dell'impresa il mandato di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia di assicurazione, territorialmente definita, e che svolge i suoi rapporti direttamente con la direzione dell'impresa.

Conferimento del mandato.

Art. 3. — Il mandato può essere affidato anche a più agenti i quali possono essere riuniti in società di fatto, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia e il mandato si intende sempre conferito solidalmente, con facoltà per i coagenti di operare uno in mancanza dell'altro.

Il mandato può essere affidato ad una società commerciale regolarmente costituita, nel qual caso dovranno essere indicate preventivamente da parte della società stessa la persona o le persone fisiche alle quali, in rappresentanza della società, deve essere conferito dall'impresa il mandato, a tutti gli effetti previsti dal presente accordo.

Salvo differenti accordi, quando l'impresa dichiara di non accettare la proposta di sostituzione totale o parziale delle persone fisiche originariamente designate o l'aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già in carica, il mandato si intenderà risolto *ipso jure* con le stesse conseguenze previste dal presente accordo per il caso di dimissioni.

Le imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario potranno considerare i mandati rilasciati ad uno stesso agente come un unico mandato a tutti gli effetti del presente accordo.

Oggetto del mandato.

Art. 4. — Il mandato ha per oggetto la produzione di affari di assicurazione per conto e nome dell'impresa, nonché la sorveglianza, la conservazione, lo sviluppo e l'amministrazione del porta-

foglio dell'agenzia, e può anche comprendere l'autorizzazione a concludere contratti di assicurazione a nome e per conto dell'impresa.

Le condizioni di mandato sono stabilite nell'atto di nomina dell'agente o nel capitolato o nella convenzione di agenzia.

Cauzione.

Art. 5. — A garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione assunta, l'agente è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità concordate fra le parti.

La cauzione è sempre fruttifera, a favore dell'agente, degli interessi al tasso legale commerciale, a meno che essa non sia costituita in titoli i cui interessi naturalmente sono di spettanza dell'agente.

Alla cessazione per qualsiasi motivo del mandato, la cauzione deve essere restituita all'agente o ai suoi aventi causa non oltre il termine di un anno dalla cessazione del mandato, previo il versamento dell'eventuale saldo risultante e la restituzione dei documenti, atti e materiale di pertinenza dell'impresa.

Tuttavia, se trascorso un anno dalla cessazione del mandato, i conti di chiusura della gestione non siano ancora liquidati di comune accordo fra le parti, oppure sia in corso un'azione di risarcimento di danni od altra azione giudiziale, lo svincolo non potrà aver luogo che a conti definiti od a causa espletata.

Procuratore dell'agente.

Art. 6. — L'agente può procedere alla nomina di uno o più procuratori, purché graditi alla direzione dell'impresa, e risponde in proprio del loro operato.

Diritto di esclusiva.

Art. 7. — Come norma fondamentale di capitolato — è salva la possibilità di patto in contrario solo per singole concrete situazioni in cui si raggiunga in proposito esplicito accordo tra le parti — il mandato è conferito all'agente con diritto di esclusiva per

tutta la zona assegnata all'agenzia, nel senso che l'impresa non può nella stessa zona e per gli stessi rami conferire mandato indipendente ad altro agente, a meno che non si tratti di agente di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e limitatamente ai rami da quest'ultima non esercitati.

Così pure l'impresa non può valersi di produttori per raccogliere affari nel territorio agenziale con la estromissione integrale dell'agente dalle provvigioni relative; in tal caso per il primo anno quest'ultimo avrà diritto ad una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni; per gli anni successivi gli affari stessi faranno parte del portafoglio dell'agenzia, a tutti gli effetti.

Parimenti l'agente non può costituire un'organizzazione di lavoro fuori della zona a lui assegnata, pur avendo la facoltà di concludere affari sporadici fuori della propria zona, per effetto di relazioni personali, affari che resteranno pure assegnati al suo portafoglio.

Il ramo trasporti è escluso dal principio di esclusiva di cui sopra.

Le eventuali organizzazioni agenziali attualmente esistenti in contrasto col principio di esclusiva sopra esposto sono riconosciute fino a cessazione dei mandati in corso.

Competenza degli affari.

Art. 8. — La provvigione è di competenza dell'agente che ha prodotto l'affare.

Quando l'impresa conclude direttamente affari, esclusi quelli trasporti, assegnerà le relative polizze a quell'agenzia che sarà specificamente indicata dalle ditte assicurate, in mancanza di tale indicazione, l'impresa le assegnerà a suo criterio a quell'agenzia nella cui zona si trovino i rischi o la sede delle ditte assicurate, e riconoscerà all'agenzia la sola provvigione d'incasso sotto deduzione degli eventuali gravami.

Gli affari aventi speciali caratteristiche per raggruppamento di rischi esistenti anche in più territori, e che non possano per speciali ragioni essere regolati come sopra previsto, saranno deferiti — in

quanto sia necessario per il raggiungimento di un accordo — alle rispettive Federazioni per la disciplina delle assegnazioni di competenza.

Diminuzione d'incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio; nonchè per riduzione del territorio di agenzia.

Art. 9. — Nel caso in cui l'impresa cessi dall'esercizio di un ramo o di più rami di assicurazione, o effettui la cessione ad altre imprese di tutto o di parte del portafoglio amministrato dalla agenzia e sempre quando l'avvenimento interessi oltre 1/3 dell'incasso dell'agenzia, è in facoltà dell'agente di risolvere il contratto con preavviso di un mese dandone comunicazione scritta all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ciò entro un mese dalla data ufficiale dell'avvenimento.

In tale ipotesi all'agente competono tutti gli indennizzi come se revocato.

Qualora invece l'avvenimento interessi meno di 1/3 dell'incasso dell'agenzia, il portafoglio perduto sarà considerato a favore dell'agente nel calcolo dell'indennizzo a lui spettante alla cessazione del mandato, come previsto dall'art. 26.

Regolamento degli storni.

Art. 10. — In tutti i casi di annullamento anticipato di una polizza l'agente è tenuto a rifondere la provvigione d'acquisto per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita.

Tale obbligo sussiste anche quando la provvigione d'acquisto non sia stata percepita dall'agente, intendendosi pattuito che questi nell'assumere il mandato, come gode i vantaggi, così deve sottostare agli oneri del portafoglio.

Quando però l'impresa esiga lo storno di polizze in seguito a sinistro senza facoltà di ripresa, è abbuonata all'agente l'intera provvigione passiva di cui all'alinea precedente.

Inoltre non vi è obbligo di restituire la provvigione nei seguenti casi:

- a) sulle polizze infortuni in caso di morte dell'assicurato;

b) sulle polizze stornate per determinazione potestativa dell'impresa, purchè lo storno non avvenga.

1° per errate o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio;

2° per insolvenza dell'assicurato;

3° per mancata ripresa da parte dell'agente in seguito a sinistro; qualora però sulla polizza annullata in seguito a sinistro siano state pagate almeno tre annualità di premio, l'importo dello storno sarà ridotto alla metà;

c) sulle polizze intortum annullate *ope legis*;

d) sulle polizze annullate in seguito a fallimento, quando la dichiarazione di fallimento avvenga dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio;

e) sulle polizze annullate per le quali sia stata incassata la penale di storno prevista nelle condizioni di polizza;

f) sulle polizze annullate in seguito a distruzione di immobili e loro contenuto, dovuta ad avvenimento avente carattere di pubblica calamità non coperto d'assicurazione, nonchè sulle polizze annullate in seguito a demolizione di stabili per esecuzioni di piani regolatori di città.

Qualora una polizza sia trasferita ad altra agenzia non si farà luogo per questo fatto a restituzione della provvigione di acquisto da parte dell'agenzia che acquistò l'affare.

Se detta polizza dopo il trasferimento sia annullata, l'impresa regolerà lo storno della provvigione nei confronti dell'agente a cui la polizza stessa risulta assegnata all'atto dell'annullamento, purchè l'agente abbia incassato almeno una rata di premio, oppure abbia sostituito la polizza con altra; diversamente lo storno graverà a carico dell'agente dalla cui agenzia proviene la polizza trasferita.

Gli storni di provvigione dovranno essere comunicati entro un anno dalla cessazione del mandato all'agente interessato o ai suoi eredi, i quali avranno facoltà di esaminare presso l'impresa la documentazione relativa.

Provvigione su premi incassati dalla direzione direttamente o a mezzo di propri servizi legali o compensati con indennizzi dei sinistri, nonchè su penali di storno.

Art. 11. — La provvigione d'incasso spetta integralmente all'agente anche quando i premi siano stati versati direttamente alla direzione dell'impresa; le condizioni di capitolato potranno prevedere che all'agente spetti la metà delle provvigioni di incasso, quando l'impresa abbia recuperato i premi dovuti dall'assicurato a mezzo dei propri servizi legali, oppure potranno prevedere, in luogo delle condizioni di cui sopra, l'intera provvigione d'incasso a favore dell'agente, quando questi rimborsi all'impresa le spese sostenute dalla stessa per ottenere dall'assicurato il pagamento del premio. L'impresa non potrà però ripetere dall'agente l'eventuale spesa legale non recuperata superante la provvigione d'incasso per ogni quietanza.

Sulle somme incassate dall'agente a titolo di penale per storno di contratti spetta la provvigione d'incasso, come pure spetta la provvigione all'agente sui premi scaduti o da scadere compensati col pagamento dei sinistri.

Pagamento premi a mezzo di cambiali.

Art. 12. — Nei casi in cui per disposizioni impartite dalla direzione dell'impresa i premi siano pagati dalla clientela a mezzo di cambiali, l'agente non è ritenuto responsabile del buon fine di esse, quando abbia osservato ed eseguito le norme prescritte dall'impresa.

La provvigione spetterà all'agente soltanto se avrà incassato integralmente la cambiale.

Imposte e tasse a carico dell'agente.

Art. 13. — L'agente sarà responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza da parte sua o dei suoi dipendenti delle leggi fiscali o in genere di qualunque altra legge concernente operazioni eseguite dall'agenzia.

Sono a carico dell'agente tutte le imposte e tasse ed altri oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a suo nome e sotto quello dell'agenzia, relativi all'esercizio dell'agenzia stessa.

Nessuna rivalsa sarà esercitata dall'impresa a carico dell'agente per gli oneri tributari cui essa è tenuta per legge, a partire da quelli iscritti nei ruoli per l'anno 1939-XVII.

L'attribuzione degli oneri tributari all'impresa od all'agente sarà fatta in base alle disposizioni di legge ad eccezione della tassa sulle insegne che per le agenzie principali sarà sopportata per metà dalla impresa e per metà dall'agente, previo accordo con l'impresa.

L'agente ha pertanto diritto di addebitare all'impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto di essa dietro suo invito per gli oneri tributari di cui sopra a partire da quelli iscritti nei ruoli per l'anno 1939.

Cessazione del rapporto di agenzia.

Art. 14. — La cessazione del rapporto di agenzia può avvenire:

- a) per revoca pura e semplice del mandato;
- b) per revoca del mandato per giusta causa;
- c) per dimissioni;
- d) per vecchiaia o per invalidità totale;
- e) per morte;
- f) per interdizione legale dell'agente, per interdizione dell'agente dai pubblici uffici e sua sospensione dall'esercizio professionale in conseguenza di condanna per delitto; per restrizione della libertà personale dell'agente per provvedimento dell'autorità.

Revoca pura e semplice del mandato.

Art. 15. — Nel caso di revoca pura e semplice del mandato l'impresa dovrà dare i seguenti preavvisi:

un mese se l'agente abbia compiuto non più di 15 anni di gestione;

due mesi se l'agente abbia compiuto più di 15 anni di gestione.

I preavvisi di cui sopra saranno raddoppiati per l'agente il quale nell'anno solare precedente quello di revoca abbia incassato, per premi netti ed addizionali di gestione per i rami, ai quali si applica il presente accordo, esclusi quelli grandine, trasporti e bestiame, film (produzione) e pioggia una somma complessiva superiore a L. 1.500.000.

Agli effetti del comma precedente l'incasso del ramo vita sarà calcolato nella misura del 40 %.

Nel caso di più imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario rappresentate da uno stesso agente la valutazione di cui sopra sarà fatta considerando l'incasso complessivo delle varie imprese.

E' in facoltà della impresa di costituire al preavviso la corresponsione di una indennità pari a $1/24$ delle provvigioni lorde pagate nell'anno precedente per ogni mese di preavviso dovuto sino a due per il quale l'impresa rinuncia a valersi dell'opera dell'agente e di $1/48$ per ogni mese di preavviso dovuto oltre i due fino a quattro.

All'agente revocato spetteranno, inoltre, in quanto dovuti, gli indennizzi di cui agli articoli 26 a 32 se revocato dopo due anni interi di durata del mandato, la metà se revocato dopo un anno intero di durata del mandato, ma non compiuti gli anni due.

All'agente revocato entro il primo anno intero di durata del mandato non spetterà alcun indennizzo.

Revoca del mandato per giusta causa.

Art. 16. — Non potrà ritenersi giusta causa la sola deficienza di produzione, anche se dovuta a invalidità dell'agente, a vecchiaia e comunque ad impossibilità fisica di continuare il lavoro.

All'agente revocato per giusta causa non spetterà alcun indennizzo.

— Dimissioni —

Art. 17. — L'agente che intenda recedere dal mandato dovrà dare all'impresa un mese di preavviso.

E' in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso, corrispondendo all'agente $1/24$ delle provvigioni lorde allo stesso pagate nell'anno precedente.

All'agente dimissionario spetterà un compenso pari agli indennizzi per il caso di revoca pura e semplice ridotti rispettivamente:

al 30 % se l'agente abbia almeno 3 anni di gestione ma non più di 15;

al 40 %, se l'agente abbia più di 15 anni di gestione, ma non più di 20;
al 50 % se l'agente abbia più di 20 anni di gestione.

Cessazione del mandato per vecchietà o per invalidità totale.

Art. 18. — La cessazione del mandato può aver luogo per vecchietà dell'agente (in qualunque momento dopo il 65° anno di età) o per invalidità totale del medesimo, in entrambi i casi col solo preavviso di un mese e con la corresponsione all'agente di tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice.

Qualora l'invalidità totale sia contestata, l'accertamento di essa sarà deferita ad un collegio di medici composto di un medico nominato dall'agente e di un medico nominato dall'impresa, i quali di comune accordo ne nomineranno un terzo.

Ove non vi sia accordo sulla nomina del terzo, questi sarà designato dal presidente della Corte di appello avente giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'agenzia.

Il giudizio sull'invalidità totale così pronunciato sarà vincolativo per le parti ed inappellabile.

Morte dell'agente.

Art. 19. — In caso di morte dell'agente spetteranno agli eredi legittimi o testamentari tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice escluso l'indennizzo sostitutivo del preavviso.

Interdizione e restrizione della libertà personale dell'agente.

Art. 20. — Nei casi di cessazione del mandato per:

- 1° interdizione legale dell'agente;
- 2° interdizione dell'agente dai pubblici uffici e sua sospensione dall'esercizio professionale in conseguenza di condanna pe delitto;
- 3° restrizione della libertà personale dell'agente per provvedimento dell'autorità;

è devoluto all'agente l'importo dell'indennizzo calcolato come previsto in caso di sue dimissioni, salvo che la condanna per delitto o la restrizione della libertà personale siano conseguenza di atti compiuti dall'agente in danno dell'impresa.

Effetto liberatorio degli indennizzi.

Art. 21. — Resta espressamente pattuito che con le provvigioni maturate sino alla cessazione del mandato di agenzia, con gli eventuali indennizzi di cui agli articoli precedentemente indicati, è saldato ogni credito dell'agente per ogni suo diritto, ragione o pretesa anche a titolo di danni e in rapporto anche all'art. 366 Codice di commercio in dipendenza della cessazione del mandato; così ugualmente per il caso di morte restano tacitati ogni diritto, ragione o pretesa degli eredi legittimi o testamentari.

Provvigioni spettanti dopo la cessazione del mandato.

Art. 22. — All'agente cessato o ai suoi eredi saranno riconosciute, al netto di ogni eventuale aggravio di qualsiasi natura:

- a) le provvigioni di acquisto, a mano a mano che matureranno dopo la cessazione del mandato, semprechè relative a polizze già perfezionate al momento della detta cessazione;
- b) le eventuali sovrapprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, semprechè siano trascorsi almeno sei mesi dal periodo fissato per la concessione di tali sovrapprovvigioni e lo agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionale a quella richiesta per l'intera annata.

Ad abbondanza si chiarisce che rimane a carico dell'agente cessato o dei suoi eredi la liquidazione di qualunque pretesa avanzata dai dipendenti dell'agenzia o da qualsiasi altra persona o ente in rapporto alla gestione dell'agenzia stessa.

Successione di familiari dell'agente nell'agenzia.

Art. 23. — Qualora, su richiesta dell'agente cessante, l'impresa consenta a sostituirlo con membri della famiglia, sarà concordato fra

l'impresa, l'agente cessante e l'agente subentrante il regolamento della successione; in caso di disaccordo resta sempre in facoltà delle parti di liquidare i loro rapporti in base ai termini del presente accordo.

Certificato di gestione.

Art. 24. — Avvenuta la cessazione del contratto di agenzia, l'impresa dovrà rilasciare all'agente un certificato attestante la gestione tenuta e la durata, con l'indicazione della zona dell'agenzia e dei rami trattati.

Riconsegne all'impresa.

Art. 25. — Alla cessazione del mandato l'agente o i suoi eredi devono consegnare all'impresa e per essa al suo rappresentante, munito di poteri pubblicati a termini di legge, o in mancanza di ciò, munito di autorizzazione scritta, oltre ai saldi di chiusura, le polizze in portafoglio, i titoli in sospeso di pagamento, i documenti, la corrispondenza e tutto quanto sia di pertinenza dell'impresa.

Le operazioni di consegna dovranno risultare da apposito verbale. Le eventuali contestazioni dovranno risultare dal verbale stesso con tutte le ragioni e le riserve del caso.

Restano invece nella piena ed assoluta disponibilità dell'agente o dei suoi eredi, salvo diversa convenzione firmata dalle parti, i locali dell'agenzia con i relativi carichi e pesi, quando il contratto di locazione è stipulato in nome e per conto dell'agente e così pure i mobili e gli impianti, se non sono di proprietà dell'impresa.

Calcolo degli indennizzi per tutti i rami, esclusi quelli vita, grandine, bestiame, trasporti, film (produzione) e pioggia.

Indennizzo in base all'incremento del monte premi.

Art. 26. — Sull'incremento apportato al portafoglio spetterà all'agente un indennizzo calcolato in percentuale.

L'incremento consiste nella differenza fra il monte premi (cumulo premi da esigere, addizionali comprese, ma esclusi la tassa

governativa e i contributi fiscali) esistenti alla chiusura dell'esercizio immediatamente precedente quello in cui avviene la cessazione dell'agente ed il monte premi esistente alla chiusura dell'esercizio immediatamente precedente quello in cui avvenne la sua nomina.

Dalla differenza fra i due monti premi va dedotta una percentuale la cui misura sarà del 20 % per i rami incendi, furti e cristalli e del 30 % per i rami infortuni, responsabilità civile, polizze tutti i rischi ed altri rami.

Le percentuali da applicarsi a favore dell'agente sulla cifra di incremento netto delle deduzioni di cui sopra, saranno le seguenti (comutate a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento del monte premi di tutti i rami esercitati dall'impresa, esclusi quelli indicati nella premessa al presente articolo):

fino a L. 50.000	4,20 %
da L. 50.000 a L. 150.000	3,20 %
da L. 150.000 a L. 300.000	2,25 %
da L. 300.000 a L. 500.000	1,75 %
oltre L. 500.000	1,10 %

Le anzidette percentuali verranno aumentate del 50 % per l'agente professionista.

S'intende per agente professionista quegli che dedica la massima parte del suo tempo e della sua attività all'industria assicurativa e che, all'infuori della professione di agente di assicurazione non esercita alcun'altra professione o commercio o industria se non occasionalmente o in via assolutamente sussidiaria.

La qualità di agente professionista non è esclusa dalla rappresentanza di altre imprese assicuratrici, purchè l'agente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'impresa che deve liquidare l'indennizzo.

Allorquando la determinazione del monte premi non risulterà dalla contabilità dell'impresa, si assumerà come base di calcolo un monte premi convenzionale che così si stabilisce:

a) nel caso sia imprecisato il monte premi all'inizio della gestione esso sarà calcolato moltiplicando l'importo complessivo dei

premi netti e addizionali di gestione incassati in quell'anno per un coefficiente pari al rapporto fra il monte premi dell'anno precedente alla cessazione del mandato e l'importo complessivo degli introiti dell'anno solare al quale questo monte premi si riferisce, coefficiente che ai fini del calcolo del monte premi iniziale non potrà essere applicato in misura superiore a cinque;

b) qualora sia imprecisato l'incasso annuale relativo all'inizio della gestione, si procederà al calcolo di quest'ultimo in base agli introiti degli anni successivi regolarmente contabilizzati facendo una opportuna proporzione in base al numero degli anni ed ai progressi di anno in anno realizzati;

c) è in facoltà dell'impresa, per semplificazione di calcolo, di determinare il monte premi per il computo dell'indennizzo applicando il moltiplicatore 6 all'incasso dell'anno solare immediatamente precedente all'inizio della gestione ed all'incasso dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la cessazione del mandato.

In caso di passaggio di territorio e rispettivo portafoglio premi avvenire da una ad altra agenzia (non limitato a qualche singola polizza) avvenuto durante il periodo preso in esame, per il calcolo dell'eventuale indennizzo sarà da escludersi, per l'agenzia assuntrice, il monte premi trasferito all'atto del detto passaggio.

All'incontro, se nel periodo preso in esame sia stata sottratta da una agenzia una parte del territorio e del rispettivo portafoglio (non qualche singolo comune o qualche singola polizza) sarà tenuto calcolo, a vantaggio dell'agenzia predetta, della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza, sulla base dello storno premi avvenire eseguito all'atto dello stralcio, sempre che l'agente non abbia ricevuto qualche speciale compenso in cambio di tale diminuzione di portafoglio.

Indennizzo in base agli incassi.

Art. 27. — All'agente professionista che abbia avuto nell'anno solare immediatamente precedente a quello nel quale avvenne la cessazione del mandato, un incasso globale di almeno L. 30.000 per

tutti i rami esercitati dall'impresa o da altre imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario (esclusi quelli vita, grandina, bestiame, trasporti, film [produzione] e pioggia) sarà corrisposto anche un indennizzo calcolato sulla somma dei premi netti e addizionali di gestione da lui annualmente incassati in tutti i rami, esclusi quelli sopraelencati, a partire dal 1° gennaio 1926 (e per l'agente nominato dopo tale data, a partire dal 1° gennaio successivo all'inizio della gestione) fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello in cui lascerà l'agenzia. In ogni caso la somma sulla quale dovrà essere calcolato l'indennizzo non potrà superare la somma dei premi netti e addizionali di gestione incassati durante gli ultimi venti anni di gestione dell'agenzia.

Su tale somma verranno applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

fino a L. 200.000	1,25 %
da L. 200.000 a L. 1.000.000	0,90 %
oltre L. 1.000.000	0,45 %

Per l'agente che al 31 dicembre 1930 contava 18 o più anni di gestione d'agenzia, l'inizio per il computo della somma dei premi netti incassati, comprese le addizionali di gestione, s'intende retrodatato al 1° gennaio 1924. Per l'agente che al 31 dicembre 1930 aveva 25 o più anni di gestione, l'inizio del computo della somma dei premi netti incassati comprese le addizionali di gestione s'intende retrodatato al 1° gennaio 1921. Anche in questi casi la somma sulla quale dovrà essere calcolato l'indennizzo non potrà superare la somma dei premi netti ed addizionali di gestione incassati durante gli ultimi venti anni di gestione dell'agenzia.

Indennizzo in base alle provvigioni.

Art. 28. — A favore dell'agente che abbia compiuto gli otto anni di gestione è stabilito, indipendentemente dagli indennizzi di cui agli articoli 26 e 27, un ulteriore indennizzo pari al 5,50 % della provvigione globale netta (cioè al netto di storni o rimborsi provvigioni in conseguenza di annullamenti o riduzioni di contratti)

di un anno afferente tutti i rami, esclusi quelli vita, grandine, bestiame, trasporti, filii (produzione) e pioggia, stabilita in base alla media di quelli corrisposti all'agente nell'ultimo quinquennio, aumentabile di tante volte il 5,50 % suddetto quanti sono gli anni o frazione di anno oltre gli otto, fino a raggiungere la misura massima del 55 % delle provvigioni globali dell'ultimo esercizio.

All'agente che non abbia compiuto gli otto anni di gestione (e non usufruisca quindi dell'indennizzo di cui al comma precedente) ma abbia compiuto almeno gli anni tre, saranno corrisposti i seguenti indennizzi calcolati sulla media delle provvigioni come sopra realizzate negli ultimi tre anni precedenti la cessazione del mandato:

2 % se la cessazione avviene dopo compiuti almeno 3 anni di gestione;

3 % se la cessazione avviene dopo compiuti almeno 4 anni di gestione;

4 % se la cessazione avviene dopo compiuti almeno 6 anni di gestione;

5 % se la cessazione avviene dopo compiuti almeno 7 anni di gestione.

Le percentuali di cui sopra non si sommano.

Calcolo degli indennizzi per i rami vita, bestiame, grandine e trasporti

Indennizzo per il ramo vita.

Art. 29. — Il calcolo per l'indennizzo relativo al ramo vita sarà effettuato in base alle provvigioni liquidate all'agente, ed al massimo su quelle liquidate durante gli ultimi 20 anni di gestione, applicandosi l'aliquota dell'1 % sulle provvigioni eventualmente liquidate nel periodo dal 1° gennaio 1931-X al 31 dicembre 1938-XVII, ed il 2 % su quelle liquidate posteriormente.

Indennizzo per il ramo bestiame.

Art. 30. — Il calcolo per l'indennizzo relativo al ramo bestiame sarà effettuato applicandosi l'aliquota del 2 % sulle provvi-

gioni liquidate all'agente, ed al massimo su quelle liquidate durante gli ultimi 20 anni di gestione; in ogni caso con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1939-XVII.

Indennizzo per il ramo grandine.

Art. 31. — Il calcolo per l'indennizzo relativo al ramo grandine verrà effettuato applicandosi a scaglioni le aliquote sotto indicate sulla somma complessiva delle provvigioni liquidate all'agente ed al massimo su quelle liquidate durante gli ultimi 20 anni di gestione; in ogni caso con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1931-IX:

fino a L. 400.000	3 — %
oltre L. 400.000	1,50 %

Indennizzo per il ramo trasporti.

Art. 32. — Il calcolo per l'indennizzo relativo al ramo trasporti (esclusi i corpi) sarà effettuato applicandosi l'aliquota dell'1 % sulle provvigioni liquidate all'agente ed al massimo su quelle liquidate durante gli ultimi 20 anni di gestione; in ogni caso con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1939-XVII.

Pagamento degli indennizzi.

Art. 33. — Gli indennizzi come sopra calcolati saranno pagati per intero a chi di ragione immediatamente dopo la concorde chiusura dei conti, quando si tratti di agente che abbia rilasciata o rilasci cauzione di valore reale pari ad almeno il 40 % degli indennizzi e che tale cauzione sia libera da ogni passività. In caso diverso, alla concorde chiusura dei conti, gli indennizzi saranno pagati nella misura del 60 %. La restante parte sarà pagata dopo sei mesi dalla concorde chiusura dei conti, ma non prima di un anno dalla cessazione del mandato.

Dagli indennizzi spettanti all'agente od ai suoi eredi sarà dedotto quanto sia dovuto dall'agente all'impresa nonchè il valore della prestazione cui abbiano rispettivamente diritto e che abbiano già percepito per atti di previdenza compiuti a loro favore dall'impresa per

la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest'ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione dell'impresa.

Dagli atti di previdenza di cui sopra si intende esclusa la Cassa di previdenza obbligatoria istituita col presente accordo.

Gli indennizzi all'agente o suoi eredi saranno pagati dopo la chiusura dei conti relativi alla gestione ed il versamento del relativo saldo.

Quando si tratti di gestione affidata in solido a più agenti, gli indennizzi da liquidarsi saranno devoluti agli stessi in parti eguali, salvo diversi accordi tempestivamente comunicati all'impresa per iscritto.

In caso di cessazione del mandato di un coagente per qualsiasi ragione, qualora l'impresa non voglia confermare il coagente o i coagenti rimasti, ad essi spetteranno tutti gli indennizzi stabiliti per il caso di revoca pura e semplice. E' diritto dell'impresa di sostituire il coagente cessato con altro.

Se taluno di essi viene confermato o riassunto dall'impresa (fermi restando, beninteso, i diritti di anzianità in lui maturati), solo agli uscenti sarà liquidata la parte d'indennizzo che loro spetta, ed il diritto di rivalsa di cui in appresso si eserciterà sui nuovi, compresi i confermati o riassunti in carica.

Ove si tratti di gestione affidata ad una società commerciale, dovranno essere precisate preventivamente, da parte della società stessa, la persona o le persone fisiche alle quali si intende conferire il mandato a tutti gli effetti previsti dal presente accordo.

Ove si tratti però di società in accomandita per azioni o di società anonima, saranno dovuti soltanto gli indennizzi previsti per il caso di revoca e di dimissioni, i quali saranno pagati ai legali rappresentanti della società.

Salvo differenti accordi, quando l'impresa dichiara di non accettare la proposta di sostituzione totale o parziale delle persone fisiche originariamente designate o l'aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già in carica, il mandato si intenderà risolto *ipso jure* con le stesse conseguenze previste dal presente accordo per il caso di dimissioni.

Rivalsa.

Art. 34. — E' riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per l'indennizzo dovuto all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennizzo dovuto all'agente nei casi previsti all'ottavo comma dell'art. 26.

Detta rivalsa verrà esercitata in sei rate annuali uguali ed anticipate, maggiorate dell'interesse annuo del 3 % se l'anzianità del precedente agente è inferiore o uguale ad anni dieci, in otto rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente agente è superiore ad anni 10 ma non agli anni 20, in dieci rate annuali come sopra detto se l'anzianità del precedente agente è superiore ad anni 20.

In caso di cessazione del mandato non saranno dovute dall'agente cessato le rate non ancora scadute, mentre sarà in diritto dell'impresa di esercitare la rivalsa verso il nuovo agente anche per le rate di indennizzo non ancora recuperate.

Cassa di previdenza.

Art. 35. — Ciascuna impresa si impegna a versare alla Cassa di previdenza, che sarà istituita presso la stessa ed il cui regolamento sarà concordato entro il 1939 fra le due Federazioni stipulanti, un contributo annuo basato sulle provvigioni nette di storni o rimborsi in conseguenza di annullamenti o riduzioni di contratti, corrisposte all'agente in ogni esercizio complessivamente per tutti i rami esercitati pari:

- all'1,50 % sulle prime L. 50.000 di provvigioni annue;
- all'1,30 % sulle successive L. 50.000 di provvigioni annue;
- all'1,10 % sulle successive L. 100.000 di provvigioni annue;
- all'1 % sulle successive L. 100.000 di provvigioni annue;
- al 0,80 % su quanto supera le L. 300.000 di provvigioni annue.

Le imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario liquideranno il loro contributo sulla somma annua di provvigioni complessivamente corrisposta all'agente e non su quella corrisposta da ogni singola impresa.

Il contributo che sarà versato complessivamente dall'impresa o

dal gruppo di imprese finanziariamente collegate alla chiusura di ogni esercizio, non potrà però superare la somma massima annua di L. 5000 per ogni agente o coagente col massimo complessivo di L. 10.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.

Gli assegni ed i rimborsi spese corrisposti ad ogni agente sono esclusi dal computo del contributo salvo quelli corrisposti subordinatamente al raggiungimento di una determinata produzione.

Qualora una gestione, sia all'inizio che al termine della stessa, sia limitata ad una parte dell'anno solare, gli importi di provvigione come sopra previsti ai singoli scaglioni saranno ridotti in proporzione della durata effettiva della gestione stessa rispetto all'anno solare.

L'agente quale suo contributo alla Cassa di previdenza verserà alla stessa ogni mese l'1 % delle provvigioni percepite col diritto di ridurre tale contributo nella misura di quello versato dall'impresa.

La Cassa di previdenza che, come sopra è detto, sarà istituita presso ogni impresa sarà gestita in base al regolamento previsto dal primo comma del presente articolo.

La previdenza potrà essere attuata sia in forma assicurativa, nel quale caso le eventuali polizze dovranno essere stipulate presso l'impresa della quale l'agente è rappresentante od altra con essa collegata in quanto autorizzata ad esercitare il ramo vita, sia in forma di capitalizzazione (o mediante conti individuali) presso la stessa impresa o altre finanziariamente collegate.

L'agente revocato o dimissionario e comunque cessato dal mandato avanti la pubblicazione del presente accordo, è escluso dal trattamento di previdenza.

Il primo contributo dell'impresa sarà dovuto a partire dall'esercizio 1939-XVII e sarà versato non appena concordato fra le parti il regolamento della Cassa; il contributo dell'agente avrà pure inizio col 1° gennaio 1939-XVII.

Le imprese o enti facenti parte dello stesso gruppo finanziario, che abbiano in atto un trattamento di previdenza per i propri agenti, possono compensare le somme che siano tenuti a versare in forza

delle disposizioni che precedono con quelle da essi versate in dipendenza del trattamento in atto:

a) per quella parte di questo eventualmente eccedente l'indennizzo spettante in caso di cessazione del rapporto quando sia prevista la compensazione;

b) totalmente se tale trattamento previdenziale in atto non sia compensabile per contratto.

Istituzione dell'Albo professionale.

Art. 36. — Le Federazioni contraenti si impegnano a studiare entro l'anno 1940 la istituzione di un albo per gli agenti di assicurazione professionisti.

Condizioni più favorevoli.

Art. 37. — Il presente accordo non modifica le condizioni più favorevoli eventualmente esistenti nei rapporti fra imprese e agenti.

Maggiorazione transitoria di indennizzi.

Art. 38. — Le imprese riconoscono a favore dei propri agenti che al 1° gennaio 1939-XVII hanno compiuto almeno 8 anni di gestione, o, pur avendo un'anzianità inferiore, abbiano a tale data raddoppiato il monte premi, una maggiorazione sugli indennizzi di cui agli articoli 26 a 32 del 10 %, compensabile col prodotto della previdenza per la parte corrispondente ai contributi dell'impresa.

Decorrenza e durata del presente Accordo.

Art. 39. — Il presente accordo — che sostituisce quello 12 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252, parte II del 31 ottobre 1931 — avrà vigore per 5 anni a decorrere dal 15° giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quattro mesi prima della scadenza le parti potranno denunciare l'accordo mediante lettera raccomandata. In difetto di tale denuncia

la durata dell'accordo si intenderà prorogata per ulteriori due anni e così di seguito di biennio in biennio.

Il presente accordo non è applicabile alle pendenze in corso alla data della sua pubblicazione per cessazione o disdetta del mandato avvenute prima della pubblicazione stessa.

Controversie.

Art. 40. — Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo saranno sottoposte all'esame delle rispettive Federazioni per il tentativo di conciliazione.

M. PASCOLATO — G. MARTIGNONE
— PAOLINI ALDO.

Visto, il Segretario generale del C. N. C.

A. ANSELMI

INDICE

	Pagina
DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 ottobre 1939-XVII, n. 1900	3
TESTO DELL'ACCORDO: Mozione della Corporazione della previdenza e del credito	4
Art. 1. - Sfera di applicazione dell'accordo	5
Art. 2. - Agente in gestione libera	6
Art. 3. - Conferimento del mandato	6
Art. 4. - Oggetto del mandato	6
Art. 5. - Cauzione	7
Art. 6. - Procuratore dell'agente	7
Art. 7. - Diritto di esclusiva	7
Art. 8. - Competenza degli affari	8
Art. 9. - Diminuzione d'incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio, nonché per riduzione del territorio di agenzia	9
Art. 10. - Regolamento degli storni	9
Art. 11. - Provvigione su premi incassati dalla Direzione direttamente o a mezzo di propri servizi legali o compensati con indennizzi dei sinistri, nonché su penali di storno	11
Art. 12. - Pagamento premi a mezzo di cambiali	11
Art. 13. - Imposte e tasse a carico dell'agente	11
Art. 14. - Cessazione del rapporto di agenzia	12
Art. 15. - Revoca pura e semplice del mandato	12
Art. 16. - Revoca del mandato per giusta causa	13
Art. 17. - Dimissioni	13
Art. 18. - Cessazione del mandato per vecchiaia o per invalidità totale	14

... 27

	<i>Pagina</i>
Art. 19. - Morte dell'agente	14
Art. 20. - Interdizione e restrizione della libertà personale dell'agente	14
Art. 21. - Effetto liberatorio degli indennizzi	15
Art. 22. - Provvigioni spettanti dopo la scadenza del mandato	15
Art. 23. - Successione di familiari dell'agente nell'agenzia	15
Art. 24. - Certificato di gestione	16
Art. 25. - Riconsegna all'impresa	16

Calcolo degli indennizzi per tutti i rami, esclusi quelli vita, grandine, bestiame, trasporti, film (produzione) e pioggia.

Art. 26. - Indennizzo in base all'incremento del monte premi	16
Art. 27. - Indennizzo in base agli incassi	18
Art. 28. - Indennizzo in base alle provvigioni	19

Calcolo degli indennizzi per i rami vita, bestiame, grandine e trasporti.

Art. 29. - Indennizzo per il ramo vita	20
Art. 30. - Indennizzo per il ramo bestiame	20
Art. 31. - Indennizzo per il ramo grandine	21
Art. 32. - Indennizzo per il ramo trasporti	21
Art. 33. - Pagamento degli indennizzi	21
Art. 34. - Rivalsa	23
Art. 35. - Cassa di previdenza	23
Art. 36. - Istituzione dell'Albo professionale	25
Art. 37. - Condizioni più favorevoli	25
Art. 38. - Maggiorazione transitoria di indennizzi	25
Art. 39. - Decorrenza e durata del presente accordo	25
Art. 40. - Controversie	26